

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024

9/2024/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SUNCITY S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 319955235

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281^a riunione del 30 gennaio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: D.Lgs. 28/2011);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 68/2023/E/eel (nel seguito: deliberazione 68/2023/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione" (di seguito: Guida per le connessioni);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 31 luglio 2023 (prot. Autorità 49871 dell'1 agosto 2023), Suncity S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Suncity) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la mancata realizzazione della connessione provvisoria *ex* articolo 8, comma 2, lettera d) del TICA dell'impianto fotovoltaico della potenza di 975 kW, da installarsi sul fondo sito nel Comune di Raddusa (CT), Contrada Vignazze (nel seguito: impianto di produzione);
2. con nota del 28 agosto 2023 (prot. 54420), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 15 settembre 2023 (prot. Autorità 58726 del 18 settembre 2023), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva (prot. E-DIS-14/09/2023-1005054);
4. con nota del 20 settembre 2023 (prot. Autorità 59393 del 20 settembre 2023), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
5. con nota dell'11 ottobre 2023 (prot. Autorità 63897 dell'11 ottobre 2023), il gestore ha trasmesso la propria controreplica (prot. E-DIS-11/10/2023-1108601 alla suddetta replica del reclamante;
6. in data 18 gennaio 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera e), secondo cui la data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento nella rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento nella rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera r), secondo cui l'impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera hh), secondo cui il richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione

- di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- l'articolo 1, comma 1.2, lettera d), secondo cui le MCC sono le Modalità e Condizioni Contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
 - l'articolo 3 che disciplina le MCC per l'erogazione del servizio di connessione;
 - l'articolo 3, comma 3.1, secondo cui i gestori di rete pubblicano, nei propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al TICA e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2 del TICA. Terna S.p.A. e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione;
 - l'articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui i gestori di rete indicano, nelle MCC per l'erogazione del servizio di connessione, le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - l'articolo 7, comma 7.3, lettera b), secondo cui il gestore di rete, a seguito della richiesta di connessione, trasmette al richiedente il preventivo per la connessione recante la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 3.2, lettera f), del TICA e di cui all'articolo 8 del TICA;
 - l'articolo 8 che disciplina le disposizioni regolatorie per la definizione delle STMG per la connessione;
 - l'articolo 8, comma 8.2, lettera d), secondo cui la STMG per la connessione comprende le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi nelle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione;
 - l'articolo 9, comma 9.3, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unica comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi nella rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Inoltre, il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico;

- rilevano inoltre le seguenti disposizioni della Guida per le connessioni:
 - il paragrafo B.8.1 (Preventivo per la connessione) secondo cui, tra l'altro, *“La possibilità di connettere l'impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA [...], è ammessa quando l'impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio. La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio: è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT [media tensione, N.d.R.] o la sostituzione del trasformatore nella cabina primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l'impianto in modalità di esercizio provvisorio non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete. La concessione della connessione transitoria può prevedere per tutta la durata della connessione stessa l'installazione di apparecchiature atte a limitare la potenza in immissione a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l'installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.”*;
 - il paragrafo D.1 (Criteri di scelta della soluzione tecnica) secondo cui, tra l'altro, *“In tutti i casi in cui la soluzione di connessione implichi interventi di adeguamento/potenziamento rete, oltre a quelli strettamente necessari ai fini della connessione, può essere valutata la possibilità di una connessione transitoria, a condizione che tutte le autorizzazioni siano state ottenute ed a valle del completamento degli interventi strettamente necessari alla connessione, previa formale richiesta da parte del Cliente [richiedente, N.d.R.]. Pertanto, nelle more della realizzazione degli interventi di sviluppo adeguamento/potenziamento indicati nel preventivo, potrebbero rendersi necessarie limitazioni o distacchi dell'impianto di produzione in condizione di guasto o non integrità della rete, ai fini della salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico. In ogni caso, se possibile, le autorizzazioni per gli interventi strettamente necessari alla connessione e per gli interventi di sviluppo/potenziamento dovranno essere richieste contestualmente, a cura del produttore, all'interno del medesimo Procedimento Unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 se del caso.”*.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 29 marzo 2022, e-distribuzione ha emesso il preventivo ID 319955235 - per la connessione di un impianto fotovoltaico con potenza di 975 kW (da installarsi sul

fondo sito nel Comune di Raddusa, Contrada Vignazze) - nel quale è stato previsto che detto impianto “...sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con organo di manovra lungo linea MT esistente CASTEL DI JUDICA. La connessione è vincolata al potenziamento della cabina primaria AT/MT MINEO e all'esecuzione delle seguenti opere RTN. Opere rientranti nel Piano di Sviluppo Terna: - nuovo collegamento a 150 kV tra la vs. CP Mineo e una futura stazione di trasformazione RTN 380/150 kV denominata Vizzini da inserire in entra esce alla linea 380 kV Paternò-Chiaromonte Gulfi Opere NON rientranti nel Piano di Sviluppo Terna per cui sarà quindi necessario procedere con la progettazione: - potenziamento della linea RTN 150 kV Mineo - CP Barca. Tale soluzione prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione per il quale si riporta di seguito il dettaglio dei lavori:

INSTALLAZIONE N. 1 SEZIONATORE (TELECONTROLLATO) DA PALO,

1 LINEA CAVO AEREO AL 95 MM², m 150

CAVO INTERRATO AL 185 MM² (TERRENO), m 20

MONTAGGI ELETTROMECCANICI CON SCOMPARTO DI ARRIVO +CONSEGNA...”;

9. in data 30 maggio 2022 Suncity ha accettato il suddetto preventivo dichiarando (tra l'altro) di curare “...tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN...”;
10. in data 30 settembre 2022, Suncity ha presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Raddusa una “DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA” ai sensi degli artt. 4 e 6-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28” (di seguito: DILA) riguardante l'intervento di “...Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico e delle opere ed infrastrutture connesse, denominato “Raddusa” situato nel Comune di Raddusa (CT) alla Contrada Vignazze, snc...”;
11. in data 26 ottobre 2022, il reclamante ha chiesto a e-distribuzione “...La possibilità di connettere l'impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi sulle reti elettriche esistenti...”;
12. in data 12 dicembre 2022, Suncity ha inviato a e-distribuzione la documentazione inerente alla fine dell'iter autorizzativo relativo alla DILA;
13. in data 22 dicembre 2022 Suncity ha presentato alla Regione Sicilia una Segnalazione Semplificata di Inizio Attività (nel seguito: SCIA) tramite PEC avente ad oggetto “...Deposito SCIA per realizzazione ed esercizio cavidotto a servizio di impianto fotovoltaico su terreno, ai sensi della L.R 12 Maggio n.11/2022 - Raddusa (CT) C.da Vignazze...”;
14. con nota prot. ED-13-02-2023-P3732312, e-distribuzione ha comunicato a Suncity - in relazione alla richiesta di connessione provvisoria ricevuta il 26 ottobre 2022 - di non poter accogliere detta richiesta “...per l'incompletezza della documentazione ricevuta...”, invitando, quindi, Suncity ad inviare “...tutte le autorizzazioni MT per l'impianto di rete, la fine opere strettamente necessarie, il progetto esecutivo

- comprendente le opere non rientranti nel Piano di Sviluppo Terna comunicatevi con Tica, la sottoscrizione del regolamento di esercizio...”;*
15. con nota prot. 55640 del 20 febbraio 2023, la Regione Sicilia - in relazione alla suddetta SCIA - ha attestato che “...a seguito della presentazione della stessa, non sono stati adottati da parte di quest'Ufficio, nei trenta giorni previsti dall'art. 8 comma 2 della L.R. 11/2022, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività...”;
 16. in data 23 febbraio 2023, Suncity ha trasmesso al gestore la documentazione di fine iter autorizzativo delle opere MT, caricando sul Portale del gestore stesso la suddetta nota della Regione Sicilia prot. 55640 del 20 febbraio 2023;
 17. con nota prot. ED-07-03-2023-O0004167 - a riscontro della contestazione datata 6 febbraio 2023 dell'esito negativo dichiarato dal gestore sulla documentazione inerente l'iter autorizzativo allo stesso inoltrata il 12 dicembre 2022 relativa alla DILA - e-distribuzione ha comunicato a Suncity che “...La procedura autorizzativa da voi citata è relativa al solo impianto di produzione ma non autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete, per il quale occorre far riferimento alla L.R. 11/2022. Vi ricordiamo inoltre che, come da comunicazione trasmessa tramite portale in data 09/01/23, l'avanzamento della pratica resta subordinato alla presentazione del progetto relativo alle opere RTN non presenti a Piano di Sviluppo TERNA per successiva acquisizione del benessere da parte di TERNA...”
 18. in data 30 maggio 2023, Suncity ha presentato reclamo al gestore, chiedendo di “...riscontrare positivamente l'istanza di esercizio transitorio del 26 ottobre 2022, comunicando quanto prima le condizioni connesse a tale modalità...”
 19. con nota prot. ED-30-06-2023-O0001711, e-distribuzione ha risposto negativamente al suddetto reclamo, facendo presente che “...La connessione transitoria può essere concessa, nei limiti della potenza disponibile, a condizione che siano state completate le opere strettamente necessarie alla connessione e siano state acquisite tutte le autorizzazioni relative alle opere di competenza E-distribuzione. Tra le opere in questione va considerato anche il potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV CP Mineo-CP Barca (opera non rientrante nei piani di sviluppo di Terna necessaria per il potenziamento della CP con due TR da 40 MVA). Ciò premesso vi informiamo che ci risulta completata solo la progettazione relativa alla parte MT...Fino a quando non verrà progettato e autorizzato il suddetto elettrodotto AT non sarà possibile ipotizzare una connessione transitoria. Si precisa che attualmente la progettazione risulta in carico ad un'ulteriore società che, a valle del tavolo tecnico, ha scelto di proporsi come capofila al quale avete già trasmesso tramite portale delega per la progettazione dell'elettrodotto AT...”;
 20. pertanto, Suncity ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

21. In primo luogo, Suncity evidenzia che nella STMG del preventivo in questione viene indicata la necessità di opere sulle infrastrutture di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), di cui “...alcune già previste nel Piano di Sviluppo di Terna, e altre invece

- (“potenziamento della linea RTN 150 kW Mineo – CP Barca”) non rientranti in tale Piano e quindi necessitanti di progettazione e autorizzazione...”;
22. Suncity precisa, inoltre, che - ai fini dell’autorizzazione delle opere di potenziamento, in quanto comuni a diversi impianti - detto preventivo “...propone due diverse soluzioni:
- l’attuazione di un coordinamento tra i vari richiedenti/produttori interessati (con obbligo in tal caso per il gestore di rete di trasmettere ogni informazione necessaria ai fini di tale coordinamento); o in alternativa:
 - la predisposizione da parte della Società della documentazione progettuale necessaria ai fini autorizzativi, da trasmettere a e-distribuzione S.p.A. per la condivisione con gli altri soggetti interessati...”;
23. il reclamante ricorda, poi, che con l’accettazione del preventivo ha dichiarato di “...voler curare in proprio l’iter autorizzativo dell’impianto di rete...”;
24. sotto questo aspetto, il reclamante sottolinea che - “... ottenuta l’autorizzazione dell’impianto di produzione e dell’impianto di rete MT...” - ha richiesto l’attivazione di una connessione transitoria nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete AT ma il gestore ha “...rigettato la richiesta di connessione transitoria sulla base della asserita mancata autorizzazione delle opere MT e della mancata trasmissione, da parte della scrivente, del progetto esecutivo comprendente le opere AT non rientranti nel Piano di Sviluppo Terna, rilevando che “l’approvazione del fine autorizzativo resta subordinata all’autorizzazione delle opere RTN”;
25. al proposito Suncity evidenzia che “...le opere di connessione MT risultano regolarmente abilitate tramite procedura di DILA ex art. 6 bis D. Lgs. 28/2011 in quanto:
- come già in precedenza rilevato, contrariamente a quanto da Voi sostenuto, tale procedura, quale titolo abilitante sia l’impianto e sia le opere connesse, trova immediata applicazione anche nella Regione Sicilia;
 - in ogni caso, al fine di superare le Vostre perplessità in merito, le opere MT sono state autorizzate dalla scrivente con SCIA presentata ai sensi degli artt. 2 e 8 della L.R. 11/2022, corredata di attestazione di fine iter da parte dell’Ufficio del Genio civile – Regione Sicilia (nota prot. 25640 del 20 febbraio 2023) e caricata sul Vostro portale in data 23/02/2023...”;
26. il reclamante aggiunge che “...la redazione del progetto esecutivo del potenziamento delle reti AT è di esclusiva competenza di Terna S.p.A.; i) parimenti, per quanto riguarda l’iter autorizzativo delle opere di rete AT, la pretesa di porre i relativi adempimenti a carico dei produttori non trova alcun riscontro nelle previsioni del TICA il quale al contrario, all’art. 35.2, prevede che nel caso in cui siano necessari sviluppi e potenziamenti che interessano la rete a monte, esercita da un diverso gestore, è in capo ai due gestori l’onere di effettuare le opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica nonché l’onere di rendere pubbliche e trasparenti tali attività, pubblicandole sul sito, comunicandole all’ARERA e specificando nel dettaglio tutte le relative tempistiche; in ogni caso, la scrivente non è mai stata posta nelle condizioni effettive di poter procedere con le attività di sviluppo delle opere di potenziamento AT, sia perché non ha mai ricevuto una delega

da Terna S.p.A, e sia perché il preventivo rilasciato non contiene alcuna specifica e/o documentazione tecnica sulla cui base poter redigere il progetto preliminare necessario all'iter autorizzativo (nella STMG si fa generico riferimento ad un potenziamento della linea RTN 150 kW Mineo – CP Barca); tale mancanza di informazioni viola le Condizioni Generali allegate al preventivo e in particolare l'art. 4.2 il quale prevede che, qualora il produttore, con l'accettazione del preventivo, scelga di curare in proprio l'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente e-distribuzione S.p.A. si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il produttore deve presentare per l'ottenimento delle autorizzazioni e delle servitù relative alla costruzione ed esercizio sia dell'impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente; inoltre, dalle informazioni a noi pervenute informalmente (non avendo avuto comunicazioni ufficiali in tal senso) è stata ormai attivata una procedura di coordinamento per le opere di potenziamento AT che rende di fatto impossibile, per il singolo operatore (anche qualora ne avesse la possibilità) procedere alla loro autorizzazione in via autonoma. Risulta difatti nominata, per la progettazione in oggetto, la ditta Serralunga FV srl, a cui, la scrivente società, ha inviato opportuna delega per adesione al coordinamento, tramite portale produttori, in data 23/05/2023...”;

27. *peraltro, ad avviso del reclamante, “...l'autorizzazione delle opere AT può tutt'al più costituire condizione necessaria per la connessione definitiva dell'impianto ma non per la connessione transitoria, che ai sensi dell'articolo 8 del TICA è prevista quale rimedio da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi sulla rete esistente che si rendano necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non superi la potenza già disponibile per la connessione...”;*
28. *non a caso, per Suncity “...la stessa STMG rilasciata alla scrivente specifica che “l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo, con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 33 del TICA ss.mm.ii.” (art. 4) e che “nel caso si concluda positivamente il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente provvedimento diventano definitive” (art. 13)...”;*
29. *del resto, prosegue il reclamante, l'articolo 8 del TICA prevede che la “...STMG comprende le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c) “(cioè interventi sulla rete esistente che si rendano necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione. Da tale norma si può agevolmente evincere che, ricorrendone le condizioni (potenza prenotata già disponibile) sussista un onere in capo al gestore di rete di provvedere all'allaccio provvisorio (la norma*

testualmente prevede che la STMG “comprende”, non “può comprendere”). Del resto, la stessa Guida alle connessioni di e-distribuzione S.p.A. – Sezione B prevede che “la possibilità di connettere l’impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l’impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio...”;

30. Suncity sottolinea che “...non sussistono quindi nel caso di specie ostacoli in termini di disponibilità di potenza ai fini di un esercizio transitorio in quanto:
- *come specificato nel preventivo, la Società ha prenotato in via definitiva la relativa capacità di rete;*
 - *Codesta società, nelle note di rigetto dell’istanza di esercizio transitorio, non ha fatto riferimento a questioni attinenti alla potenza disponibile (la cui sussistenza, al contrario, non è stata mai posta in discussione) limitandosi solo a pretendere l’esecuzione di adempimenti che, per quanto sopra detto, non sono invece nella disponibilità della scrivente...”;*
31. il reclamante ricorda che anche l’Autorità “...in casi analoghi al presente (si veda per tutte la Deliberazione 522/2013) ha ritenuto di dover valutare positivamente e di ordinare la soluzione di connessione transitoria nelle more delle procedure di coordinamento in considerazione della necessità di consentire in tempi rapidi al proponente di poter immettere in rete l’energia prodotta dall’impianto. Nel caso di specie, come già rilevato, e-distribuzione S.p.A. non ha mai opposto problemi di saturazione – né reale e né virtuale – della rete, tali da impedire o anche solo ostacolare e rendere più gravosa la connessione definitiva o ancor più quella provvisoria...”;
32. per Suncity, poi, è del tutto “...illegittima, e priva di conforto nel TICA così come in altre disposizioni...la pretesa del gestore di subordinare la connessione provvisoria all’autorizzazione delle Opere RTN, alla quale invece lo stesso Preventivo di connessione subordina solo ed esclusivamente la connessione definitiva; e ciò per almeno due ordini di considerazioni. Innanzitutto la redazione del progetto esecutivo delle opere RTN (peraltro non ancora rientranti nel Piano di sviluppo Terna) sarebbe ovviamene di competenza di Terna e richiederebbe tempi talmente lunghi da vanificare la ratio sottesa alla possibilità di una connessione provvisoria che è stata ipotizzata dal TICA proprio per ovviare ai casi di necessità di eventuali lavori di potenziamento della rete...”;
33. inoltre, aggiunge il reclamante, la “...Guida alle connessioni Enel, nella Sezione D.1 nel prevedere la possibilità di una connessione transitoria, dispone che “nelle more della realizzazione degli interventi di sviluppo adeguamento/potenziamento indicati nel preventivo, potrebbero rendersi necessarie limitazioni o distacchi dell’impianto di produzione in condizione di guasto o non integrità della rete, ai fini della salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico. In ogni caso, se possibile, le autorizzazioni per gli interventi strettamente necessari alla connessione e per gli interventi di sviluppo/potenziamento dovranno essere richieste contestualmente, a cura del produttore, all’interno del medesimo Procedimento

Unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 se del caso”. Da questa previsione si evincono due fondamentali circostanze:

- *che la connessione provvisoria va attuata nelle more non solo della realizzazione dei lavori di potenziamento ma anche dello sviluppo (quindi dell’espletamento degli iter autorizzativi), confermandosi così che lo sviluppo/progettazione/autorizzazione delle opere di potenziamento non può essere condizione per l’ammissione alla connessione provvisoria;*
 - *che sarà cura del proponente procedere all’autorizzazione delle opere di potenziamento solo “se possibile”...”;*
34. *Suncity lamenta, infine che e-distribuzione “...tenta di spostare l’oggetto della questione su una asserita mancata autorizzazione, da parte della Società, non solo delle opere AT, ma anche delle opere di rete MT...”, evidenziando che detto gestore ha allegato agli atti del procedimento una richiesta di integrazione documentale “...inviata alla scrivente appena qualche giorno prima del deposito della propria memoria nel presente procedimento, in cui, per la prima volta, richiede alla società documenti che a suo dire renderebbero non ancora perfezionato l’iter autorizzativo delle opere di rete, e precisamente:*
- *la richiesta presentata all’ufficio MB del 10 Reparto Infrastrutture per la bonifica dagli ordigni bellici, come da prescrizione dell’Esercito;*
 - *il Nulla Osta della Soprintendenza, rilevando che la Società si sarebbe limitata a produrre la richiesta della documentazione necessaria per la VIARCH...”;*
35. *ad avviso del reclamante “...Le due richieste integrative ora avanzate da e-distribuzione S.p.A., sono infondate e non attengono in alcun modo al procedimento autorizzativo delle opere di rete MT. Quanto alla prima richiesta, il Comando Militare ha rilasciato espressamente il proprio NULLA CONTRO...alla realizzazione sia dell’impianto di produzione che delle infrastrutture e delle opere di rete, rilevando che, per la definitiva valutazione dell’insussistenza del rischio bellico, la Società dovrà presentare apposita istanza al Reparto. Tuttavia, si tratta di procedura che non è pregiudiziale al perfezionamento del titolo autorizzativo, ma va invece effettuata, per espressa previsione di legge, nella fase successiva dell’apertura di cantiere per opere già regolarmente assentite. Quanto invece alla posizione della Soprintendenza, la nota dalla stessa emessa in relazione alla procedura autorizzativa (Prot. 15090 del 3.10.2022...dichiara espressamente l’insussistenza di vincoli ex D. Lgs. 142/2004 confermando quindi la non necessità del Nulla Osta del Ministero al fine della formazione del titolo abilitativo...”;*
36. *Suncity sottolinea che “...Il fatto che né la valutazione del rischio bellico né la VIARCH attengono alla procedura autorizzativa dell’impianto MT di rete è stato confermato dallo stesso Genio Civile – ente competente all’autorizzazione delle opere di rete ai sensi della L.R. 11/2022 – il quale con nota già prodotta nel presente procedimento...ha confermato il consolidamento della procedura di SCIA per le opere di rete MT e quindi la loro avvenuta autorizzazione, non ritenendo quindi necessari altri pareri ai fini della formazione del titolo abilitativo. A fronte della conferma da parte del Genio civile, appare evidente la pretestuosità delle deduzioni di e-distribuzione S.p.A. in merito a una presunta mancata autorizzazione delle opere*

MT, non avendo peraltro. e-distribuzione S.p.A, alcun potere di sindacare un titolo autorizzativo già assentito e confermato dall'ente competente...";

37. sulla base delle suesposte argomentazioni, il reclamante chiede all'Autorità di "...ordinare a e-distribuzione S.p.A., una volta proceduto alla validazione del fine iter autorizzativo rispetto alle Opere MT, di:

- a) *acconsentire alla connessione dell'Impianto in modalità provvisoria/esercizio transitorio nel pieno della potenza già richiesta e ammessa nel Preventivo di connessione; oppure*
- b) *in caso di potenza disponibile non sufficiente a coprire la potenza in immissione di cui al Preventivo di connessione, acconsentire comunque alla connessione provvisoria comunicando la potenza e le condizioni per tale connessione, al fine di consentire alla deducente la valutazione della sostenibilità economica dell'esercizio transitorio...".*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

38. e-distribuzione ha originariamente respinto la richiesta di connessione provvisoria in quanto carente "...di tutte le autorizzazioni MT per l'impianto di rete, la fine opere strettamente necessarie, il progetto esecutivo comprendente le opere non rientranti nel Piano di Sviluppo Terna comunicate con Tica...";

39. inoltre - in relazione all'esito negativo dichiarato sulla documentazione inerente l'iter autorizzativo ricevuta da Suncity il 12 dicembre 2022 – il gestore precisa che "...La procedura autorizzativa da voi citata è relativa al solo impianto di produzione ma non autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete, per il quale occorre far riferimento alla L.R. 11/2022. Vi ricordiamo inoltre che, come da comunicazione trasmessa tramite portale in data 09/01/23, l'avanzamento della pratica resta subordinato alla presentazione del progetto relativo alle opere RTN non presenti a Piano di Sviluppo TERNA per successiva acquisizione del benessere da parte di TERNA. Nella nostra lettera prot. ED-09-01-2023-P3482650 viene infatti precisato che: La gestione dell'iter autorizzativo è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di sviluppo della rete di distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla connessione, nonché l'acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai fini della "cantierabilità" delle suddette opere e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina. Per il caso in esame, non risulta pervenuto alcun progetto e dunque alcuna autorizzazione circa le opere RTN, a cui resta subordinata l'approvazione del fine iter autorizzativo...";

40. ad avviso del gestore "...La connessione transitoria può essere concessa, nei limiti della potenza disponibile, a condizione che siano state completate le opere strettamente necessarie alla connessione e siano state acquisite tutte le autorizzazioni relative alle opere di competenza E-distribuzione. Tra le opere in questione va considerato anche il potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV CP Mineo-CP Barca (opera non rientrante nei piani di sviluppo di Terna necessaria per

il potenziamento della CP con due TR da 40 MVA)...”, e-distribuzione dichiara altresì, che “...risulta completata solo la progettazione relativa alla parte MT...Fino a quando non verrà progettato e autorizzato il suddetto elettrodotto AT non sarà possibile ipotizzare una connessione transitoria. Si precisa che attualmente la progettazione risulta in carico ad un'ulteriore società che, a valle del tavolo tecnico, ha scelto di proporsi come capofila al quale avete già trasmesso tramite portale delega per la progettazione dell'elettrodotto AT...”;

41. e-distribuzione precisa, inoltre, che per la connessione in questione “...un rappresentante del produttore ha partecipato al tavolo tecnico, tenutosi in data 09/01/2023 in occasione del quale, inizialmente, nessuno dei produttori presenti, ed interessati dal potenziamento AT, si è proposto come capofila per la progettazione dell'elettrodotto a 150 kV, facendo sì che l'onere della presentazione del progetto a Terna rimanesse in capo a ciascuno dei produttori che condividono la medesima soluzione. Successivamente un'ulteriore società, in accordo con i presenti al succitato tavolo tecnico e su delega conferita da parte della reclamante..., si proponeva come capofila per la progettazione dell'elettrodotto AT...”;
42. per e-distribuzione, quindi, non sarà possibile acquisire e valutare una richiesta di connessione transitoria da parte della reclamante “...senza aver preventivamente acquisito da parte di quest'ultima il progetto autorizzato da parte di Terna afferente all'elettrodotto AT, opera strettamente necessaria alla connessione dell'impianto oggetto di reclamo...”;
43. peraltro, successivamente alla presentazione del presente reclamo, il gestore ha evidenziato che “...ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo afferente le opere MT, la scrivente ha inoltrato alla reclamante la comunicazione Prot. ED-P5075880 del 07/09/2023...evidenziando la necessità di reperire quanto segue:
 - richiesta presentata all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture a Napoli per la bonifica degli ordigni bellici, come da prescrizione dell'Esercito (vedi punto 3 della comunicazione con nota n° INFR_SMP ind. Cl. 10.12.6.7/II del 20/02/2023);
 - Nulla Osta della Soprintendenza...”;
44. per il gestore, sulla scorta di quanto sopra, “...appare evidente che l'iter autorizzativo in carico al produttore, afferente alla realizzazione delle opere di rete MT, risulta tutt'ora pendente e non può ritenersi concluso, come legittimamente rappresentato da ED nella missiva Prot. ED-P5075880 del 07/09/2023...; aggiungasi che, in tale contesto, solo il produttore risulta essere il soggetto legittimato ad interloquire con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, rispetto ai quali potrà eventualmente assumere le iniziative che riterrà idonee al fine di tutelare i propri interessi...”;
45. e-distribuzione ribadisce che “... Per quanto concerne invece il perfezionamento dell'iter autorizzativo attinente alla realizzazione delle opere di rete RTN, è necessario che la reclamante provveda a trasmettere alla scrivente il progetto autorizzato da parte di Terna afferente all'elettrodotto AT, opera strettamente necessaria alla connessione dell'impianto oggetto di reclamo...”;
46. in conclusione, il gestore ritiene che “...La positiva conclusione dei procedimenti autorizzativi sopra riassunti, in capo al produttore, rappresenta un requisito

indispensabile ai fini della concessione della connessione transitoria per l'impianto in argomento, nelle more dell'esecuzione delle opere di rete MT ed AT..."

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

47. Il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno rifiutato la richiesta di connettere l'impianto di produzione con una connessione transitoria;
48. al riguardo, si osserva che il suddetto rifiuto si basa sia sul fatto che "...l'iter autorizzativo in carico al produttore, afferente alla realizzazione delle opere di rete MT, risulta tutt'ora pendente e non può ritenersi concluso, come legittimamente rappresentato da ED nella missiva Prot. ED-P5075880 del 07/09/2023...", sia sul fatto che non è stato preventivamente acquisito da parte di Suncity "...il progetto autorizzato da parte di Terna afferente all'elettrodotto AT, opera strettamente necessaria alla connessione dell'impianto oggetto di reclamo..." e, di conseguenza, non è ancora intervenuta l'autorizzazione anche di tale parte di impianto di rete;
49. ciò premesso, con riferimento al primo motivo di rifiuto, si rileva quanto segue;
50. in data 30 settembre 2022, Suncity aveva presentato al Comune di Licata una DILA ex articoli 4 e 6-bis del D. Lgs. 28/2011, per la realizzazione ed esercizio dell'impianto in parola e delle opere ed infrastrutture connesse;
51. come noto, la presentazione della DILA non comporta da parte dell'Amministrazione Comunale l'emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa DILA che non è sottoposta a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposta all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e gli impianti sono realizzabili a seguito del solo deposito della medesima DILA; resta ovviamente ferma la potestà del Comune di controllare la dichiarazione e i suoi allegati ed esercitare l'eventuale potestà sanzionatoria;
52. orbene, in base alle evidenze istruttorie - non risultando che detto Comune abbia adottato alcun atto sanzionatorio per contrasto dei lavori con la disciplina urbanistica o edilizia (cfr. *ex plurimis* Tar Campania – Salerno, Sez. II, 17 aprile 2023, n. 858) della citata DILA - si prende atto quindi che la stessa DILA rappresenta titolo autorizzativo dei lavori in essa indicati *id est* impianto di produzione e opere connesse (nel caso opere MT);
53. invero, anche nella odierna decisione si ribadisce, in generale - in linea di continuità con precedenti decisioni giustiziali (cfr. di recente deliberazione 68/2023/E/eel) da cui non vi è ragione per discostarsi - che l'Autorità, in sede giustiziale, verifica la mera sussistenza dei titoli abilitativi relativi alla costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione, rilasciati dagli enti pubblici competenti in base all'ordinamento generale, non potendo sindacare - in assenza di una espressa disposizione di legge - la legittimità e conseguentemente l'efficacia degli stessi, stanti il riparto di competenze fissato dal Legislatore e le esigenze di certezza e affidamento degli operatori;

54. si osserva, peraltro, che il gestore non pare mettere in discussione che la DILA abbia avuto ad oggetto anche le opere di rete (il gestore afferma essere stata validata la progettazione delle opere MT) ma l'inidoneità di detta procedura ad autorizzare "...la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete, per il quale occorre far riferimento alla L.R. 11/2022...";
55. ma tale posizione non è condivisibile, in quanto nell'assetto normativo degli articoli 4 e 6-bis del D.Lgs. 28/2011 sono contemplate anche le opere connesse agli impianti di produzione e la disciplina dettata dal D.Lgs. 28/2011 - come già argomentato in precedenti decisioni (cfr. deliberazione 68/2023/E/eel) - trova applicazione su tutto il territorio nazionale;
56. fermo quanto sopra, in ogni caso ponendoci nell'ottica del gestore - e cioè che per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete "...occorre far riferimento alla L.R. 11/2022..." - non può non osservarsi, in primo luogo, che in data 22 dicembre 2022 il reclamante ha presentato alla Regione Siciliana una SCIA avente ad oggetto la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in parola "...comprese le opere ed infrastrutture connesse..." e che - con nota del 20 febbraio 2023 (prot. 25640) - detta Regione ha attestato che "...a seguito della presentazione della stessa, non sono stati adottati da parte di quest'Ufficio, nei trenta giorni previsti dall'art. 8 comma 2 della L.R. 11/2022 provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività...";
57. infine, si osserva - come correttamente evidenziato anche dal reclamante - che le eccezioni sulla incompletezza dell'iter autorizzativo relativo alla progettazione delle opere MT - contenute nella citata nota prot. ED-P5075880 del 7 settembre 2023 - sono successive alla presentazione del reclamo;
58. peraltro, in detta nota il gestore dà rilevanza - ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo afferente alle opere MT - a due atti relativi a procedure diverse, inerendo la nota della Sovrintendenza alla DILA e la nota del Comando Militare alla SCIA;
59. orbene, non può non osservarsi da subito che - nel dare rilevanza ai fini dell'iter autorizzativo afferente alle opere MT - alla nota della Sovrintendenza inerente alla DILA, obbiettivamente il gestore contraddice la propria asserzione per cui detta procedura riguardava solo l'impianto di produzione;
60. ciò precisato, in relazione alla presente DILA vale ovviamente quanto già detto ai precedenti punti 57, 58 e 59;
61. con riferimento alla nota del Comando Militare, anche qui non può non osservarsi che la Regione Sicilia ha espressamente attestato di non aver emesso alcun divieto alla prosecuzione dei lavori;
62. per cui, il primo motivo di rifiuto si rivela giuridicamente infondato;
63. per quanto riguarda il secondo motivo di rifiuto, giova preliminarmente precisare che correttamente il gestore evidenzia che - con l'accettazione del preventivo - il reclamante si è impegnato (tra l'altro) a "...curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse...";

64. da ciò deriva che il reclamante si è accollato in modo espresso l'onere di curare l'iter autorizzativo anche degli interventi sulla RTN, per cui è priva di pregio l'affermazione di Suncity di non avere l'onere della progettazione delle opere RTN in questione;
65. così come priva di fondamento è l'asserzione per cui la progettazione delle opere sulla rete AT spetta sempre a Terna S.p.A.;
66. del tutto generiche e prive di concreto riscontro si profilano, inoltre, le doglienze relative alla asserita mancata fornitura - da parte del gestore - delle informazioni necessarie alla progettazione delle opere sulla rete AT;
67. del resto, dagli atti risulta che il reclamante ha delegato (peraltro prima della presentazione del presente reclamo) una società come capofila per la progettazione delle opere RTN comuni alla presente pratica di connessione;
68. ciò precisato, con specifico riferimento alla posizione del gestore di ritenere necessaria - al fine di definire la soluzione tecnica per la connessione provvisoria richiesta dal reclamante - la previa acquisizione di tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione di opere in MT ed AT previste per la realizzazione della connessione definitiva, si precisa quanto segue;
69. in primo luogo, è opportuno evidenziare che la disposizione regolatoria prevista dal comma 8.2, lettera d), del TICA va intesa nel senso che le valutazioni e analisi necessarie effettuate dal gestore di rete per l'individuazione delle eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente non possono essere subordinate all'ottenimento delle autorizzazioni ma, anzi, debbono essere anteposte alla richiesta delle medesime autorizzazioni. La suddetta soluzione transitoria potrebbe, peraltro, essere tale da permettere la connessione dell'impianto di produzione, seppur con limitazioni all'esercizio, senza che siano necessarie opere di rete da autorizzare e realizzare ovvero prevedere comunque di dovere eseguire interventi infrastrutturali che, sebbene di minor entità rispetto a quelli connessi alla soluzione definitiva e tali da garantire una connessione in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla connessione definitiva, necessitano di specifiche autorizzazioni;
70. in tale ottica, quindi, non può trovare accoglimento l'affermazione del gestore, contenuta nella memoria difensiva, secondo cui *“si conferma che non sarà possibile acquisire e valutare una richiesta di connessione transitoria da parte della reclamante senza aver preventivamente acquisito da parte di quest'ultima il progetto autorizzato da parte di Terna afferente all'elettrodotto AT [alta tensione, N.d.R.], opera strettamente necessaria alla connessione dell'impianto oggetto di reclamo”*;
71. semmai è vero il contrario cioè che il gestore di rete, nell'ambito della propria attività, è tenuto dapprima a effettuare le valutazioni e le analisi necessarie per l'individuazione delle eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente e successivamente prospettare a quest'ultimo la possibilità di poter usufruire di tale soluzione indicando, qualora necessario, quali siano gli interventi di rete che devono essere autorizzati ai fini di potere connettere l'impianto di produzione stesso (in linea di principio potrebbe esserci capacità di rete in cabina primaria tale da poter permettere una connessione transitoria che necessiti di autorizzazione e realizzare i soli interventi infrastrutturali a valle della cabina primaria, rinviando ad un secondo step la conclusione dell'iter autorizzativo connesso agli interventi relativi alla

- cabina primaria o alle linee RTN a monte della predetta cabina primaria e la successiva realizzazione dei predetti interventi);
72. in altre parole, il gestore di rete elabora la soluzione tecnica per la connessione transitoria e, qualora essa dovesse richiedere opere di rete o interventi infrastrutturali che necessitano di autorizzazione, vincola l'avvio dei lavori di realizzazione della soluzione per la connessione transitoria all'ottenimento di tutte e sole le autorizzazioni necessarie per la realizzazione della predetta soluzione e dell'impianto di produzione, escludendo da questo primo step la necessità di avere ottenuto le autorizzazioni funzionali alla realizzazione delle opere di rete previste per la soluzione per la connessione definitiva e non già ricomprese nella soluzione per la connessione transitoria;
 73. quanto suddetto, peraltro, non elimina l'impegno che il reclamante ha assunto con il gestore di curare, tra l'altro, *"...tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse..."*, impegno che, si ribadisce si intende assunto sia in riferimento alle opere di rete funzionali alla realizzazione e all'esercizio della connessione transitoria, sia alle opere di rete funzionali alla realizzazione e all'esercizio della connessione definitiva;
 74. ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni precedentemente descritte, ricorrono tutte le condizioni previste affinché il gestore effettui le valutazioni e analisi necessarie per l'individuazione dell'eventuale connessione transitoria richiesta dal reclamante per la pratica di connessione in oggetto, indicando al reclamante anche le eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di rete relative alla medesima connessione transitoria;
 75. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
 76. pertanto, rilevato che - sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni - il reclamo risulta fondato nei termini sopradescritti

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Suncity S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 319955235;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A.:
 - a) di effettuare le valutazioni e analisi necessarie per l'individuazione dell'eventuale connessione transitoria per la pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 319955235, fermo restando le

- specifiche condizioni tecniche della porzione di rete, gestita dal medesimo gestore di rete, interessata dall'eventuale connessione transitoria;
- b) nell'individuare la connessione transitoria per la pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 319955235, di indicare alla società Suncity S.r.l. anche le eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione della medesima connessione transitoria;
 - c) di comunicare al reclamante, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'esito delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini